

DM07/07/1997

Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 162). - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

DM07/07/1997

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente:

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla Regione Campania per la fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroga per il parametro fluoro; Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità, che si è espressa in data 18 dicembre 1996;

Decreta:

DM07/07/1997

Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla Regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

2. La deroga di cui al comma 1 non può essere disposta per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CFR DPR24.05.1988 n. 236Art 17

CFR DPR24.05.1988 n. 236Art 18

DM07/07/1997

Art. 2. 1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente:

Fluoro (mg/l) F - 3-1,4 - VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata.

CFR DPR24.05.1988 n. 236Art 16

DM07/07/1997

Art. 3. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione di cui all'art. 1 è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma.

CFR DPR24.05.1988 n. 236Art 18

DM07/07/1997

Art. 4. 1. L'esercizio della deroga, comunque limitata nell'ambito delle prescrizioni di cui all'articoli 1 e 2 è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile dell'Acquedotto vesuviano - nei comuni di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano - nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. CFR DPR24.05.1988 n. 236Art 18

DM07/07/1997

Art. 5. 1. Il provvedimento di deroga ed il relativo piano di intervento è trasmesso nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, effettuano congiuntamente una ricognizione trimestrale dello stato di attuazione dei piani di intervento, anche con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CFR

DPR24.05.1988 n. 236Art 18